

#### COMITATO ECOLABEL ED ECOAUDIT SEZIONE EMAS ITALIA

### PROCEDURA PER L'ACCREDITAMENTO E LA SORVEGLIANZA DEI VERIFICATORI AMBIENTALI

Rev. 7

#### Premesso che:

- il Regolamento (CE) n. 761/2001 del Consiglio del 24 aprile 2001, in seguito chiamato Regolamento EMAS, istituisce un sistema comunitario di ecogestione e audit per la valutazione e il miglioramento delle prestazioni ambientali delle Organizzazioni e fornire al pubblico ed agli altri soggetti interessati informazione pertinente;
- il citato Regolamento stabilisce all'articolo 4 che ciascuno Stato membro designa l'organismo di accreditamento cui spetta l'esecuzione dei compiti previsti dal regolamento stesso in materia di accreditamento dei verificatori ambientali;
- il decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413 e successive modifiche e integrazioni istituisce il Comitato per Ecolabel ed Ecoaudit e che al Titolo III Sezione Ecoaudit attribuisce al Comitato la funzione di organismo nazionale competente;
- ai sensi dell'art. 13 del decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413, l'Organismo Competente svolge anche le funzioni di accreditamento e controllo dei verificatori ambientali in attuazione di quanto previsto all'art. 4, punto 1 del Regolamento EMAS.
- in conformità a quanto stabilito all'articolo 14 del citato decreto del Ministro dell'ambiente n. 413, l'Organismo Competente stabilisce un sistema di quote per far fronte alle spese sostenute, tra l'altro, per l'accreditamento dei verificatori ambientali;
- il Regolamento EMAS, all'allegato V, definisce le esigenze per l'accreditamento e la sorveglianza dei verificatori ambientali;
- la Raccomandazione 2001/680/EC, definisce le linee guida sulle modalità di stesura della dichiarazione ambientale , sulla partecipazione dei dipendenti , sugli aspetti ambientali e sulle semplificazioni nelle PMI;
- la Raccomandazione 2003/532/EC definisce le linee guida per la scelta e l'uso di indicatori di prestazione ambientale
- la Decisione 2001/681/EC, definisce le linee guida sull'entità registrabili, sulle verifiche e periodicità dell'audit e sull'uso del logo.

Considerato che:

l'APAT, in qualità di supporto tecnico al Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit, svolge le istruttorie relative all'accreditamento dei verificatori ambientali impegnandosi ad attenersi alla procedura per l'accreditamento e la sorveglianza dei verificatori ambientali stabilita dal Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit - Sezione EMAS Italia,

Tutto ciò premesso e considerato,

il Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit - Sezione EMAS Italia, nella seduta del 20 ottobre 2005

#### **ADOTTA**

la presente Revisione 7 della

"PROCEDURA PER L'ACCREDITAMENTO E LA SORVEGLIANZA DEI VERIFICATORI AMBIENTALI".



### PROCEDURA PER L'ACCREDITAMENTO E LA SORVEGLIANZA DEI VERIFICATORI AMBIENTALI EMAS

#### SEZIONE 1

#### ASPETTI GENERALI

#### 1.1 Oggetto

La presente procedura stabilisce i requisiti e le modalità per l'accreditamento e la sorveglianza dei verificatori ambientali (Organizzazioni e Singoli) da parte del Comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit - Sezione EMAS Italia, nel seguito indicato come Comitato, che svolge le funzioni di Organismo di Accreditamento, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento CE n. 761/01 (EMAS).

#### 1.2 Definizioni

Macrosettori

Ai fini della presente procedura valgono le seguenti definizioni:

Comitato Sezione EMAS del Comitato Ecolabel Ecoaudit istituito ai sensi del DM 413/95 cui è attribuito il compito di Organismo di accreditamento nazionale previsto dal Regolamento CE n. 761/01 all'articolo 4. Il Comitato ha sede in Roma in Via Vitaliano Brancati n. 65 CAP 00144. **APAT** Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi Tecnici cui è attribuito il compito di supporto tecnico al Comitato. Queste attività sono svolte dal Settore Accreditamento dell'APAT che ha sede in Roma in Via Vitaliano Brancati n. 48 CAP 00144. Verificatore ambientale qualsiasi persona o organizzazione indipendente dall'organizzazione oggetto di verifica che abbia ottenuto l'accreditamento secondo le condizioni e le procedure di cui all'articolo 4; Processo di riconoscimento, da parte del Comitato, del possesso dei Accreditamento requisiti di cui all'allegato V del regolamento EMAS da parte di un soggetto richiedente (organizzazione o singolo); Sorveglianza Attività di verifica sistematica del Comitato sul mantenimento dei requisiti che hanno determinato il rilascio dell'accreditamento. La sorveglianza viene effettuata in conformità a quanto stabilito dal Regolamento EMAS nell'Allegato V punto 3. Portata La portata dell'accreditamento dei verificatori ambientali è definita in dell'accreditamento accordo alla classificazione delle attività economiche (codici NACE) istituita dal regolamento (CEE) n. 3037/90 e successivamente modificato come Regolamento CE n. 29/2002. La portata dell'accreditamento è concessa in relazione alla competenza del verificatore ambientale. Tale

complessità delle attività soggette a verifica.

portata tiene inoltre conto, secondo i casi, delle dimensioni e della

Raggruppamento di codici NACE che, per tipologia di attività e relativi

impatti ambientali richiedono metodologie di valutazione analoghe.





Scuole EMAS

Organizzazioni che hanno aderito allo schema di qualifica della formazione EMAS approvato dal Comitato e che hanno avuto il riconoscimento dei relativi corsi.

#### 1.3 Riferimenti normativi

La documentazione di riferimento per l'accreditamento è la seguente:

- o REGOLAMENTO (CE) n. 761/2001 (EMAS) DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 marzo 2001 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS);
- DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2001/681/CE del 7 settembre 2001 relativa agli orientamenti per l'attuazione del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS);
- o RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE 2001/680/CE del 7 settembre 2001 relativa agli orientamenti per l'attuazione del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS);
- o RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE 2003/532/CE del 10 luglio 2003 Orientamenti per l'applicazione del regolamento (CE)n.761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) concernente la scelta e l'uso di indicatori di prestazioni ambientali;
- o Norme tecniche nazionali ed internazionali:
  - UNI EN ISO 14001 Sistemi di gestione ambientale: Requisiti e guida per l'uso
  - UNI EN ISO 19011 Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qualità e/o di gestione ambientale
  - UNI CEI EN 45012 Requisiti generali degli organismi di valutazione e certificazione dei sistemi qualità
  - IAF Guidance IAF guidance on the application of ISO/IEC Guide 66
  - EA 7/02 EA guidelines for the accreditation of certification bodies for

environmental management system

#### 1.4 Accreditamento

L'accreditamento può essere richiesto da qualsiasi soggetto pubblico o privato, comprese le persone fisiche ed i residenti in altri paesi dell'Unione Europea, purché dotati di stabile organizzazione o di domicilio in Italia.

Per la compilazione della domanda di accreditamento, il richiedente si dovrà attenere allo schema di cui agli Allegati 1 e 3 se rappresenta una struttura "Organizzazione", ovvero agli Allegati 5 e 6, se trattasi di persona fisica "Singolo". La domanda dovrà essere corredata della documentazione richiesta, indicata negli Allegati 1 e 5, e di ogni altro elemento ritenuto utile. La suddetta documentazione potrà essere allegata sia in forma cartacea sia su supporto elettronico.

Con la sottoscrizione della domanda, il richiedente dichiara di conoscere ed accettare integralmente, e senza riserve, le disposizioni contenute nella presente procedura e di impegnarsi a versare le quote definite negli Allegati 3 e 6 secondo i tempi e le modalità ivi indicate.



Non si computano, nei termini temporali indicati nella presente procedura, i periodi ricadenti nel mese di agosto e delle festività di natale.

#### SEZIONE 2

### ACCREDITAMENTO E SORVEGLIANZA DEI VERIFICATORI AMBIENTALI INTESI COME "ORGANIZZAZIONI"

#### 2.1 "Verificatori ambientali – Organizzazioni"

Ai fini della presente procedura, si intende per "verificatore ambientale – organizzazione" un insieme di persone legate vicendevolmente da un rapporto di collaborazione documentato, sotto la direzione di un responsabile. Tale organizzazione è costituita per atto di diritto pubblico o per atto di diritto privato registrato, comprendente almeno l'atto costitutivo e lo statuto.

Il responsabile dell'organizzazione, ai fini dell'accreditamento, può essere persona diversa dal legale rappresentante della stessa, purché da questi specificamente delegato.

L'organizzazione può assumere una qualsiasi delle seguenti forme giuridiche:

- ente pubblico;
- società di persone;
- società di capitali;
- consorzio;
- associazione;
- fondazione.

E' facoltà del Comitato accettare le richieste di accreditamento presentate da organizzazioni aventi forma giuridica diversa da quelle sopra elencate.

#### 2.2 Presentazione della domanda di accreditamento

La domanda d'accreditamento, redatta secondo lo schema indicato nell'Allegato 1 alla presente procedura, deve essere trasmessa al Comitato, a mezzo plico raccomandato A/R o per corriere, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'organizzazione o dal responsabile ai fini dell'accreditamento.

#### 2.3 Requisiti per l'accreditamento

I requisiti generali per l'accreditamento dei verificatori ambientali sono stabiliti nell'Allegato V, punto 5.2.1, del Regolamento EMAS e riguardano i seguenti aspetti:

- a. competenza e capacità tecniche;
- b. indipendenza ed imparzialità;
- c. possesso di procedure e di sistemi di controllo documentale;
- d. personale adeguato all'attività da svolgere.

Le modalità operative per soddisfare questi requisiti sono indicate nell'Allegato 2 alla presente procedura.



#### 2.4 Fasi dell'istruttoria

Il Comitato, entro 15 giorni dal ricevimento, inoltra la domanda di accreditamento all'APAT che avvia l'istruttoria entro 15 giorni. Il Comitato può decidere di nominare un proprio componente quale osservatore in relazione a tutte le fasi dell'attività istruttoria.

L'istruttoria viene svolta dall'APAT con le seguenti modalità:

- a. esame della documentazione trasmessa (completezza e contenuti);
- b. verifica (office audit), presso gli uffici della sede principale del richiedente, che può comprendere anche un incontro con alcuni dei team leaders qualificati per la verifica e convalida EMAS, al fine di valutare la rispondenza dell'organizzazione ai requisiti previsti nell'Allegato 2 alla presente procedura;
- c. supervisione (*witnessing*), attraverso una sorveglianza diretta, delle attività durante la verifica del sistema di gestione ambientale e la convalida della dichiarazione ambientale, svolta dal richiedente, presso un'organizzazione che intende richiedere la registrazione EMAS.

Le fasi di cui sopra sono svolte nella sequenza indicata. Ciascuna di esse viene svolta successivamente al buon esito della fase precedente ed alla risoluzione di eventuali non conformità che devono essere notificate per iscritto al richiedente e le cui azioni correttive devono essere accettate. L'efficacia delle azioni correttive è verificata in fase di sorveglianza.

Al termine di ogni fase, l'APAT invia al Comitato una relazione tecnica sull'esito dell'istruttoria in corso contenente, tra l'altro, informazioni sulle integrazioni richieste e le non conformità contestate al richiedente. Il Comitato delibera l'ammissione alla fase successiva.

Le fasi b) e c) dell'istruttoria sono pianificate dall'APAT in accordo con il richiedente. In ogni caso, per la fase c), è necessario che il richiedente informi l'organizzazione, coinvolta nel processo di verifica e convalida, sullo scopo della supervisione dell'APAT e che l'esito della convalida stessa sarà strettamente legato al buon esito dell'istruttoria di accreditamento. Il richiedente l'accreditamento deve produrre dichiarazione di consenso da parte dell'organizzazione oggetto di verifica e convalida.

#### 2.5 Istruttoria

Entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di accreditamento e della relativa documentazione, il responsabile del Settore Accreditamento dell'APAT comunica al richiedente ed al Comitato il nominativo della persona designata come Responsabile dell'Istruttoria, ed i relativi riferimenti. Il richiedente l'accreditamento può, in caso di oggettive e motivate ragioni da comunicare per iscritto al Comitato, richiedere la sostituzione del responsabile di istruttoria e/o del/i team di verifica per le fasi 2.4 b) e c). Il Comitato informerà per iscritto il richiedente in merito alle deliberazioni assunte.

Il responsabile d'istruttoria verifica la completezza e la conformità delle informazioni trasmesse rispetto a quanto previsto dalla presente procedura, dal Regolamento EMAS e dalle altre norme applicabili.

All'avvio dell'istruttoria il responsabile designato effettua la valutazione delle relative spese (con riferimento all'Allegato 3, paragrafo 2) e comunica al richiedente un preventivo di massima che dovrà essere formalmente accettato dal richiedente stesso. Il versamento di una quota, pari al 70 % del preventivo, dovrà essere effettuato dal richiedente prima dell'office audit. Il relativo saldo sarà versato, al termine delle attività (accreditamento e relative sorveglianze successive disposte dal Comitato), per un importo derivante dal consuntivo delle giornate uomo e delle spese di missione.

Le somme dovute dovranno essere versate sul Capo XXXII - Capitolo 2594 delle Entrate del

# EMAS

#### PROCEDURA PER L'ACCREDITAMENTO E LA SORVEGLIANZA DEI VERIFICATORI AMBIENTALI Revisione 7 del 20 ottobre 2005

Bilancio dello Stato con causale "Diritti di partecipazione al sistema Ecogestione e qualità ecologica ed altri introiti", indicando altresì che si riferisce all'accreditamento. Tali versamenti, di norma, sono effettuati tramite le Tesorerie Provinciali di riferimento.

L'APAT può richiedere integrazioni e/o delucidazioni sulla documentazione presentata ed, in questo caso, il richiedente provvede ad inviare i chiarimenti e/o la documentazione supplementare entro 60 giorni dalla notifica della richiesta.

Trascorso inutilmente detto termine o, nel caso che i chiarimenti e/o la documentazione dovessero risultare insufficienti, l'APAT ne darà comunicazione al Comitato, che potrà dichiarare la decadenza della domanda informando il richiedente.

In questo caso il richiedente potrà ripresentare la domanda solo dopo aver rimosso le cause che ne hanno determinato la decadenza. In ogni caso la domanda si intende automaticamente decaduta trascorsi inutilmente 6 mesi dalle richieste dall'APAT senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte del Comitato.

#### 2.6 Relazione sull'istruttoria

L'APAT trasmette una relazione tecnica contenente gli esiti finali dell'istruttoria al Comitato entro il termine massimo di tre mesi dalla data in cui ha ricevuto la domanda di accreditamento di cui al punto 2.2. Non si computa in tale termine il/i periodo/i eventualmente trascorso/i in attesa dei chiarimenti o per la chiusura di eventuali non conformità da parte del richiedente.

Non si computa altresì in tale termine il tempo necessario al richiedente per pianificare l'attività di verifica, da parte dell'APAT, presso i suoi uffici e quello necessario a programmare le proprie attività di verifica e convalida presso un'organizzazione che intende richiedere la registrazione EMAS (fase c del punto 2.4).

La relazione deve includere ogni elemento, utile alla valutazione della domanda, emerso nell'istruttoria o acquisito per via diversa, anche indiretta, e deve comprendere:

- o una trattazione esaustiva di tutti gli aspetti previsti al punto 5.2 dell'Allegato V al Regolamento EMAS;
- una sintesi dell'istruttoria svolta, con un giudizio finale sulla accoglibilità della richiesta di accreditamento e sulle eventuali limitazioni in termini di portata, dimensione e tipologia di attività;
- o le non conformità emerse durante l'istruttoria ed una valutazione sulle azioni correttive attuate:
- o i macrosettori (oppure i relativi codici NACE) richiesti e concedibili sulla base delle professionalità esistenti all'interno dell'organizzazione;
- o una proposta di deliberazione da parte del Comitato contenente i riferimenti normativi a supporto e tutti gli elementi utili alla decisione stessa.

#### 2.7 Accreditamento

Il Comitato si pronuncia sull'accreditamento al più tardi nel corso della seconda riunione successiva alla ricezione delle relazioni di cui all'articolo precedente. Il Comitato può richiedere all'APAT chiarimenti o supplementi di istruttoria, fissandone il termine per la trasmissione degli approfondimenti richiesti e per la conseguente deliberazione sull'accreditamento.

Il Richiedente è informato per iscritto dal Comitato sull'avvenuta concessione dell'accreditamento entro 15 gg. dalla relativa deliberazione.

L'accreditamento viene rilasciato in relazione ai codici NACE e/o per macrosettori così come

# S EMAS

#### PROCEDURA PER L'ACCREDITAMENTO E LA SORVEGLIANZA DEI VERIFICATORI AMBIENTALI Revisione 7 del 20 ottobre 2005

identificati nell'Allegato 3 Appendice I alla presente procedura. L'accreditamento per macrosettore è concesso solo se il richiedente l'accreditamento possiede le competenze (personale ispettivo) per il/i codice/i NACE individuato/i come qualificante/i del/i macrosettore/i stesso/i (vedi Allegato 3 Appendice I).

In caso di mancata concessione dell'accreditamento, il Comitato informa il richiedente, specificandone i motivi. In questo caso, il richiedente può presentare al Comitato apposita istanza di ricorso secondo le modalità indicate nel successivo punto 4.10 e/o ripresentare la domanda non prima che sia trascorso un anno dalla comunicazione di mancata concessione.

Il richiedente, in ogni caso, dovrà provvedere al pagamento delle spese di istruttoria (vedi Allegato 3) sostenute.

#### 2.8 Validità dell'accreditamento

L'accreditamento non è soggetto a scadenza temporale, ma al mantenimento delle condizioni che ne hanno determinato il rilascio. Per questo motivo, il verificatore è soggetto a sorveglianza periodica secondo le modalità descritte al successivo punto 2.9 della presente procedura. Il verificatore ambientale è tenuto a dare comunicazione al Comitato di ogni variazione intervenuta rispetto alla situazione di primo accreditamento ed inviare, entro 3 mesi, la relativa documentazione aggiornata.

Con cadenza semestrale, entro il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno, il verificatore ambientale accreditato è tenuto ad inviare l'elenco aggiornato del proprio personale ispettivo che opera per lo schema EMAS. Tale elenco dovrà evidenziare, per ogni ispettore, il ruolo (team leader, auditor, esperto tecnico) ed il/i settore/i NACE e/o macrosettore/i per i quali è qualificato. Il mancato invio di tale elenco determina le condizioni per l'attivazione della procedura di sospensione di cui 4.8 della presente procedura.

#### 2.9 Sorveglianza

L'APAT effettua, con cadenza almeno biennale come previsto dal punto 5.3.1 del regolamento EMAS, una sorveglianza finalizzata ad accertare il mantenimento, da parte del verificatore ambientale accreditato, di tutti i requisiti organizzativi e funzionali che hanno consentito l'accreditamento ed a controllare la qualità delle verifiche effettuate. Tale sorveglianza può assumere la forma di verifica presso gli uffici del verificatore (office audit), verifiche in sito (witnessing) presso le organizzazioni, questionari, analisi delle dichiarazioni ambientali convalidate dal verificatore, analisi del rapporto di verifica o una combinazione delle precedenti modalità. Essa sarà proporzionata all'attività svolta dal verificatore.

Con frequenza almeno quadriennale, ossia entro la data riportata nel certificato di accreditamento rilasciato dal Comitato, l'APAT svolgerà le attività di cui ai punti 2.4 lettere b) e/o c) della presente procedura.

Il buon esito della sorveglianza sarà comunicato al verificatore ambientale attraverso l'invio, da parte del Comitato, del certificato di accreditamento aggiornato.

Le spese di istruttoria per la sorveglianza sono comunicate dall'APAT al verificatore ambientale accreditato il quale provvede al relativo versamento con le stesse modalità previste al punto 2.5.

L'attività di sorveglianza non programmata sui verificatori ambientali accreditati, che può essere effettuata in qualsiasi momento a partire dalla data di accreditamento, è svolta dall'APAT su esplicito mandato del Comitato, senza oneri per i verificatori ambientali interessati.

Le risultanze delle attività di sorveglianza svolte dall'APAT, di cui ai punti precedenti, sono trasmesse al Comitato con l'indicazione delle eventuali difformità riscontrate. Alle attività di



sorveglianza può assistere un membro del Comitato.

#### 2.10 Estensione della portata dell'accreditamento

Il verificatore ambientale accreditato, per richiedere l'estensione della portata dell'accreditamento ad altri settori di attività o Codici NACE e/o macrosettori, deve attenersi allo schema di domanda di cui all'Allegato 1 alla presente procedura ed allegare tutta la documentazione ivi richiesta ed ogni altro elemento ritenuto utile ai fini della valutazione della domanda.

L'iter istruttorio, in questo caso, potrà seguire se ne sussistono le condizioni operative uno schema semplificato che prevede l'esecuzione della sola fase a) di cui all'articolo 2.4 precedente in modo da considerare unicamente gli aspetti rilevanti ai fini della concessione dell'estensione, escludendone gli altri già accertati in fase di accreditamento. La decisione sull'adozione dello schema semplificato è adottata dall'APAT che ne informa il Comitato.

Concessa l'estensione dell'accreditamento, il Comitato dispone una sorveglianza sul verificatore ambientale da parte dell'APAT in occasione della prima convalida di una dichiarazione ambientale nel/i codice/i NACE e/o macrosettore/i oggetto dell'estensione.

Il verificatore ambientale accreditato è tenuto al versamento delle relative quote e spese di istruttoria, compresa la fase di sorveglianza, anche nel caso di estensione dell'accreditamento secondo le modalità e gli importi previsti nell'Allegato 3 alla presente procedura.

#### SEZIONE 3

#### ACCREDITAMENTO E SORVEGLIANZA DEI VERIFICATORI AMBIENTALI "SINGOLI"

#### 3.1 "Verificatori ambientali – singoli"

Ai fini della presente procedura si intendono come verificatori ambientali singoli le persone fisiche che richiedono e ottengono l'accreditamento a titolo personale, per operare in modo autonomo secondo quanto indicato nell'Allegato V – punto 5.2.3 del Regolamento EMAS.

L'accreditamento è concesso a singoli con portata limitata ad attività del tipo e dell'entità per le quali l'interessato dimostri di possedere le competenze e le esperienze necessarie per svolgere questo compito.

#### 3.2 Presentazione della domanda di accreditamento

La domanda di accreditamento, redatta utilizzando il modello di cui all'Allegato 5 alla presente procedura con la documentazione allegata, deve essere trasmessa al Comitato a mezzo plico a.r. o per corriere. La documentazione a corredo della domanda può anche essere trasmessa in formato elettronico. La domanda deve specificare il/i codice/i NACE per il quale il richiedente si presenta e deve essere debitamente sottoscritta dal richiedente.

La documentazione allegata alla domanda deve comprovare i titoli posseduti, nonché le procedure utilizzate per le verifiche del sistema e per la convalida della dichiarazione ambientale, da cui sia possibile rilevare le metodologie impiegate, la conoscenza degli elementi concernenti la convalida stessa e, in generale, il possesso di tutte le competenze per espletare le mansioni di cui al punto 5.5 dell'Allegato V del Regolamento EMAS.

Per quanto attiene gli oneri a carico del richiedente, questi dovranno essere versati secondo le modalità descritte nell'Allegato 6 alla presente procedura.



#### 3.3 Fasi dell'accreditamento

L'accreditamento dei verificatori ambientali singoli avviene con le seguenti modalità:

- a. esame dei titoli formativi, professionali e scientifici prodotti dal richiedente;
- b. una prova scritta sulle tematiche attinenti il Regolamento EMAS, le decisioni della Commissione CE/2001/681, le Raccomandazioni della Commissione CE/2001/680 e CE/2003/532 e delle norme tecniche applicabili ai sistemi di gestione ambientale;
- c. un esame per accertare i requisiti di competenza, di esperienza e di capacità personali per svolgere le attività di verifica e convalida;
- d. supervisione (witnessing), attraverso una sorveglianza diretta, delle attività durante la verifica del sistema di gestione ambientale e la convalida della dichiarazione ambientale, svolta dal richiedente, presso un'organizzazione che intende richiedere la registrazione EMAS.

Le fasi di cui sopra sono svolte nella sequenza indicata. Ciascuna di esse viene svolta successivamente al buon esito della fase precedente ed alla risoluzione di eventuali non conformità che devono essere notificate per iscritto al richiedente e le cui azioni correttive devono essere accettate dall'APAT. L'efficacia delle azioni correttive è verificata dall'APAT in fase di sorveglianza. Al termine di ogni fase, l'APAT invia al Comitato una relazione tecnica sull'esito dell'istruttoria in corso contenente, tra l'altro, informazioni sulle integrazioni richieste e le non conformità contestate al richiedente. Il Comitato delibera l'ammissione alla fase successiva

Per la fase d), è necessario che il richiedente informi l'organizzazione, coinvolta nel processo di verifica e convalida, sullo scopo della supervisione dell'APAT e che l'esito della convalida stessa sarà strettamente legato al buon esito dell'istruttoria di accreditamento. Il richiedente l'accreditamento deve produrre dichiarazione di consenso da parte dell'organizzazione oggetto di verifica e convalida.

#### 3.4 Esame dei titoli formativi professionali e scientifici e cause di non ammissibilità all'esame

Il Comitato trasmette la domanda di accreditamento e la relativa documentazione all'APAT, che avvia l'istruttoria entro 15 giorni dal ricevimento comunicando al richiedente il nominativo del responsabile dell'istruttoria.

Il responsabile d'istruttoria esamina la documentazione e ne verifica la rispondenza con i requisiti riportati nell'Allegato 4 alla presente procedura.

L'APAT può richiedere ulteriori informazioni e/o integrazioni alla documentazione presentata e trasmette al Comitato una relazione sull'ammissibilità del richiedente alle fasi successive, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda. Non si computa in tale termine il/i periodo/i eventualmente trascorso/i in attesa dei chiarimenti da parte del richiedente.

Sulla base di tale relazione, il Comitato delibera l'ammissione all'esame e ne dà comunicazione al richiedente.

Non è comunque possibile l'ammissione all'esame in presenza di situazioni previste dalla presente procedura come causa di sospensione (punto 4.8), o revoca dell'accreditamento (punto 4.9), ovvero in caso di manifesta non soddisfazione dei requisiti di indipendenza, obiettività, competenza ed esperienza richiesti dal Regolamento EMAS e dalla presente procedura.

In caso di mancata ammissione all'esame, il Comitato informa il richiedente, specificandone i motivi. In questo caso, il richiedente può presentare al Comitato apposita istanza di ricorso secondo le modalità indicate nel successivo punto 4.10 e/o ripresentare la domanda non prima che sia trascorso un anno dalla comunicazione.



#### 3.5 Costituzione e compiti della commissione e svolgimento dell'esame

Successivamente all'ammissione dei candidati, il Comitato nomina un'apposita Commissione d'esame composta al massimo da 5 membri, di cui uno svolge le funzioni di presidente. Della commissione fa parte un funzionario del Settore Accreditamento dell'APAT ed il Comitato può nominare uno dei suoi componenti in qualità di osservatore. L'APAT cura l'organizzazione e lo svolgimento degli esami; a tal fine istituisce un'apposita segreteria tecnica.

Il Comitato stabilisce, con apposita delibera nell'ambito delle risorse disponibili per il proprio funzionamento, eventuali compensi da corrispondere ai membri della Commissione che non svolgono tale funzione nell'ambito istituzionale dell'amministrazione di appartenenza.

La commissione opera secondo le linee guida di cui all'Allegato 7 della presente procedura. Il numero delle sessioni di svolgimento dei colloqui sarà stabilito, di volta in volta, dal Comitato in funzione delle richieste pervenute. In ogni caso, sarà garantita, in presenza anche di un solo candidato, almeno una sessione per ogni anno. Agli ammessi all'esame, il Comitato comunica il giorno, l'ora e l'indirizzo della sede di svolgimento degli esami con almeno 20 giorni di anticipo rispetto alla data fissata.

La Commissione decide, sulla base di valutazioni verbalizzate all'atto del suo insediamento, se far precedere il colloquio da una prova scritta consistente in una serie di domande a risposta multipla. I lavori della commissione sono verbalizzati dalla segreteria tecnica che provvede ad inoltrare al Comitato la lista dei candidati idonei e non idonei ed il verbale.

Il Comitato, esaminati gli atti della commissione, si pronuncia sull'ammissione di ciascun candidato alla successiva fase di prova in campo.

L'esito degli esami viene comunicato dal Comitato al candidato, il quale, in caso di esito positivo, concorda con l'APAT la data e il luogo per la prova in campo.

# 3.6 Candidati in possesso di attestato rilasciato da una "Scuola EMAS" riconosciuta dal Comitato

I candidati in possesso di attestato rilasciato da una "Scuola EMAS", che presentano la domanda come verificatore ambientale singolo per il settore indicato nell'attestato, vengono applicate le norme in vigore all'atto dell'approvazione dei relativi corsi.

Per tali candidati le modalità d'inoltro della domanda di accreditamento sono le stesse descritte al punto 3.2. In caso di esito positivo, la portata dell'accreditamento può essere limitata. Tale portata tiene inoltre conto, secondo i casi, delle dimensioni e della complessità dell'attività (Allegato V, punto 5.2.2 del regolamento EMAS).

#### a. <u>I° Livello SE-RA</u>

Le fasi dell'accreditamento per i candidati in possesso di attestato rilasciato dalla scuola EMAS di I° livello SE-RA saranno costituite da:

- presentazione di idonea documentazione atta a comprovare;
  - **a.1.** Esperienza lavorativa di base prevista all'Allegato 4 punto b.1. della Procedura di accreditamento ridotta di 1 anno;
  - **a.2.** Requisiti previsti ai punti b.2, c, d dell'Allegato 4 della Procedura di accreditamento del Comitato:
- colloquio (punto 3.5 della Procedura di accreditamento)
- prova in campo (punto 3.7 della Procedura di accreditamento del Comitato in uno dei settori di attività (codici NACE) indicati nell'attestato rilasciato dalla scuola.



#### b. II° Livello ME-VA

Le fasi dell'accreditamento per i candidati in possesso di attestato rilasciato dalla scuola EMAS di II° livello ME-VA saranno costituite da:

- presentazione di idonea documentazione atta a comprovare;
  - **b.1.**Esperienza lavorativa di base prevista all'Allegato 4 punto b.1 della Procedura di accreditamento del Comitato ridotta di 2 anni;
  - **b.2.**Requisiti previsti ai punti b.2, c, d dell'Allegato 4 della Procedura di accreditamento del Comitato;
- prova in campo (punto 3.7 della Procedura di accreditamento del Comitato in uno dei settori di attività (codici NACE) indicati nell'attestato rilasciato dalla scuola.

#### c. Richiedenti in possesso di altri attestati "Scuola EMAS"

candidati in possesso di attestato di superamento di esame rilasciato da una "Scuola EMAS" di cui all'Allegato 8 della "Procedura per l'accreditamento, la sorveglianza ed il controllo dei verificatori ambientali" in revisione 3 del 10 gennaio 2002 e revisione 4 del 28 marzo 2003, possono presentare domanda come Verificatore Ambientale singolo per il settore indicato nell'attestato e su cui hanno maturato un'adeguata esperienza diretta come specificato nell'Allegato 4 alla presente procedura. Tali candidati sono ammessi alla prova in campo di cui al punto 3.7 e non sono soggetti all'esame di cui al precedente punto 3.5. Le modalità d'inoltro della domanda di accreditamento sono le stesse descritte al punto 3.2.

#### 3.7 Prova in campo

La prova in campo prevede la supervisione (witnessing), da parte dell'APAT, attraverso una sorveglianza diretta delle attività durante la verifica del sistema di gestione ambientale e di convalida della dichiarazione ambientale EMAS, svolta dal candidato, presso un'organizzazione che intende richiedere la registrazione e che opera in uno dei settori (codici NACE) per i quali egli sia stato ritenuto idoneo a seguito del superamento dell'esame e riportato sul certificato rilasciato dalla scuola. Alla prova in campo può assistere, in qualità di osservatore, un membro del Comitato.


Al termine della prova in campo, l'APAT trasmette al Comitato, entro 30 giorni, una relazione, contenente l'esito finale dell'istruttoria stessa, secondo le modalità indicate al punto 2.6 della presente procedura.

#### 3.8 Accreditamento dei verificatori ambientali Singoli

Il Comitato, esaminati gli atti della commissione ed il rapporto tecnico dell'APAT si pronuncia sull'accreditamento e su eventuali limitazioni alla sua portata in termini di tipologia di attività e di dimensione dell'organizzazione al più tardi nel corso della seconda riunione successiva alla ricezione delle relazioni di cui sopra.

- Il Comitato può richiedere all'APAT chiarimenti o supplementi di istruttoria, fissandone il termine per la trasmissione degli approfondimenti richiesti e per la conseguente deliberazione sull'accreditamento.
- Il Richiedente è informato per iscritto dal Comitato sull'avvenuta concessione dell'accreditamento entro 15 gg. dalla relativa deliberazione.

In caso di mancata concessione dell'accreditamento, il Comitato informa il richiedente, specificandone i motivi. In questo caso, il richiedente può presentare al Comitato apposita istanza di ricorso secondo le modalità indicate nel successivo punto 4.10 e/o ripresentare la domanda non





prima che sia trascorso un anno dalla comunicazione di mancata concessione.

#### 3.9 Validità dell'accreditamento dei verificatori ambientali singoli

L'accreditamento non è soggetto a scadenza temporale, ma al mantenimento delle condizioni che ne hanno determinato il rilascio. Per questo motivo, il verificatore è soggetto a sorveglianza periodica secondo le modalità descritte al successivo punto 3.10 della presente procedura. Il verificatore ambientale è tenuto a dare comunicazione al Comitato di ogni variazione intervenuta rispetto alla situazione di primo accreditamento ed inviare, entro 3 mesi, la relativa documentazione aggiornata.

#### 3.10 Sorveglianza dei verificatori ambientali singoli

La sorveglianza dei verificatori ambientali singoli si svolge secondo le stesse modalità indicate al punto 2.9 della presente procedura ad esclusione delle spese di sorveglianza.

#### 3.11 Estensione della portata dell'accreditamento dei verificatori ambientali singoli

Il verificatore ambientale Singolo accreditato può richiedere l'estensione dell'accreditamento, presentando una successiva domanda, potendo comunque fare riferimento, per quanto di attualità, ai documenti precedentemente presentati. Il Comitato tenuto conto degli ambiti di estensione richiesti stabilisce, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta dall'APAT, se sottoporre il verificatore ambientale singolo ad un nuovo iter di accreditamento o, ritenuta sufficiente la precedente prova, di effettuare solo un colloquio o una supervisione in campo alla prima verifica sul settore in estensione.

Il verificatore ambientale accreditato, che richiede l'estensione, è tenuto al versamento delle eventuali relative spese per esame documentale, secondo quanto previsto nell'Allegato 6 alla presente procedura, da versarsi con le medesime modalità di cui al punto 3 dello stesso Allegato.

#### SEZIONE 4

#### NORME COMUNI E FINALI

#### 4.1 Certificato di accreditamento

La comunicazione dell'avvenuta concessione dell'accreditamento e/o dell'estensione della portata dell'accreditamento è corredata da un certificato, a firma del presidente del Comitato, redatto secondo lo schema dell'Allegato 9 alla presente procedura. Il Certificato riporta i codici NACE (contenuti all'interno del/i macrosettore/i) per i quali il verificatore è autorizzato ad operare in Italia ed in Europa e la data di scadenza del certificato. Sarà cura dei verificatori restituire al Comitato il certificato in originale scaduto, ritirato o obsoleto a seguito di un'estensione e/o limitazione della portata dell'accreditamento.

#### 4.2 Elenco dei verificatori ambientali

l'APAT cura, su direttiva del Comitato, l'elenco nazionale dei verificatori ambientali previsto dall'articolo 7 comma 1 del regolamento EMAS e trasmette alla Commissione Europea i dati relativi all'elenco dei verificatori ambientali accreditati ed i relativi aggiornamenti.

#### 4.3 Riunioni periodiche con i verificatori

Il Comitato organizza riunioni periodiche, con cadenza almeno annuale, con i verificatori ambientali accreditati e con i soggetti per i quali è in corso l'iter di accreditamento. Le riunioni

hanno l'obiettivo di discutere tematiche di interesse comune e di scambio di informazioni e comunicazioni.

#### 4.4 Comunicazioni con i verificatori

I verificatori ambientali si impegnano a comunicare al Comitato, e per conoscenza al Settore Accreditamento dell'APAT, ogni problematica inerente l'interpretazione del Regolamento EMAS, con particolare attenzione alla definizione dell'"*Entità*" registrabile.

La soluzione di problematiche emerse su aspetti specifici del Regolamento EMAS sono condivise con tutti i verificatori dal Comitato che delibera eventuali "*Posizioni*" in merito. Le "*Posizioni*" sono inviate a tutti i verificatori e pubblicate sul sito web e costituiscono un riferimento obbligatorio per i verificatori e per le organizzazioni.

Risposte ad eventuali richieste di chiarimenti al Settore Accreditamento, e che non necessitano di interpretazione del Regolamento, sono inserite nella rubrica FAQ del sito web dell'APAT nella Sezione Accreditamento.

#### 4.5 Obblighi dei verificatori ambientali

Gli obblighi, cui sono soggetti i verificatori ambientali, sono definiti nel Regolamento EMAS. I verificatori ambientali accreditati in Italia e i verificatori ambientali accreditati in altro Stato membro, operanti in Italia, sono altresì tenuti al rispetto delle regole professionali deontologiche e delle raccomandazioni emanate dal Comitato.

I verificatori ambientali accreditati devono:

- a. comunicare al Comitato tutte le modifiche avvenute, successivamente alla data di accreditamento, nella propria organizzazione (se accreditato come tale), nelle procedure e negli altri requisiti, comportanti significativi mutamenti della sua funzionalità o comunque rilevanti ai fini dell'accreditamento.
- b. Inoltrare all'APAT, con cadenza almeno semestrale (entro il 31 gennaio ed il 31 luglio), la pianificazione delle proprie attività di verifica e convalida EMAS presso le organizzazioni aventi sede nel territorio nazionale. L'APAT predispone un piano di sorveglianza sulla base di quanto pianificato da parte di ogni verificatore e lo comunica a quest'ultimo concordando le modalità di intervento. Per questa comunicazione, i verificatori dovranno utilizzare il formato elettronico (file excel) il cui contenuto è indicato nell'Allegato 8 appendice I.
- c. Inoltrare all'APAT con cadenza almeno semestrale, entro il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno, la situazione aggiornata del personale ispettivo e delle relative qualifiche in relazione ai macrosettori/codice NACE per i quali è stato accreditato. Per questa comunicazione, i verificatori dovranno utilizzare il formato elettronico (file excel) il cui contenuto è indicato nell'Allegato 8 appendice II.

La mancata comunicazione di quanto previsto ai precedenti punti a), b) e c) determina le condizioni per la sospensione dell'accreditamento come stabilito al successivo punto 4.8 della presente procedura.

#### 4.6 Richiamo scritto

Nel caso d'inosservanza delle regole riportate nella presente procedura e nel Regolamento EMAS, il verificatore potrà essere soggetto ad un richiamo scritto da parte del Comitato.

Anche nel caso di carenze sostanziali (ritenute tali dopo opportuni approfondimenti effettuati dall'APAT), quali mancato riscontro N.C. legislative o di contenuto della DA (mancata

# EMAS

#### PROCEDURA PER L'ACCREDITAMENTO E LA SORVEGLIANZA DEI VERIFICATORI AMBIENTALI Revisione 7 del 20 ottobre 2005

individuazione della corretta entità registrabile, attività riconducibili ad un codice NACE per il quale il verificatore ambientale non è accreditato, aspetti ambientali rilevanti, relativi al settore, e non riportati nella dichiarazione ambientale), emerse nel corso delle istruttorie di registrazione EMAS svolte dall'APAT, reiteratesi nel corso dell'anno e notificate al verificatore ambientale , il Comitato può attivare la procedura di richiamo scritto.

Tale richiamo, qualora ne sussistano le condizioni, costituisce il primo passo verso la procedura di sospensione e/o revoca dell'accreditamento. Il richiamo scritto è comunicato dal Comitato al verificatore a mezzo lettera raccomandata A/R.

Al verificarsi delle condizioni per un terzo richiamo scritto, il Comitato darà seguito al procedimento previsto al punto 4.8 oppure al punto 4.9 a seconda della gravità dell'inosservanza.

#### 4.7 Limitazione della portata dell'accreditamento

In caso di intervenuta indisponibilità di personale idoneo ad operare nell'ambito dei macrosettori e/o dei settori NACE oggetto di accreditamento (documentazione fornita dal verificatore o sulla base delle evidenze derivanti dalla sorveglianza diretta - supervisione in campo - ed indiretta - monitoraggio della qualità delle dichiarazioni ambientali - dell'APAT), il Comitato, sentito il verificatore ambientale interessato, può deliberare la limitazione della portata dell'accreditamento come previsto al punto 5.3.1 dell'Allegato V del Regolamento 761/01.

La limitazione della portata dell'accreditamento è deliberata dal Comitato, sentito il verificatore ambientale interessato, anche nel caso in cui, a seguito delle verifiche periodiche eseguite dall'APAT, il verificatore ambientale, sia organizzazione che singolo, non dia evidenza di aver operato o mantenuto le competenze per un periodo superiore a 4 anni nell'ambito di uno o più settori NACE per i quali è accreditato.

#### 4.8 Sospensione dell'accreditamento

La sospensione dell'accreditamento è deliberata dal Comitato:

- a) al verificarsi delle condizioni previste ai punti 2.8 e 4.6 precedenti;
- b) in caso di violazione al Regolamento EMAS
- c) in caso di violazione grave alla presente procedura o di mancato adeguamento ad eventuali sue successive modifiche o integrazioni, o di violazione grave alle direttive di comportamento deontologico o alle raccomandazioni emanate del Comitato ad indirizzo dei verificatori ambientali accreditati;
- d) in caso di mancata o tardiva comunicazione di elementi rilevanti ai fini dell'accreditamento;
- e) in caso di comprovata insufficienza qualitativa dell'attività svolta che abbia comportato l'adozione di un precedente provvedimento di cui al punto 4.6 precedente;
- f) in caso di condanna di primo grado per reati fiscali o societari o per delitti contro la Pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio e contro la persona;
- g) in caso di mancato versamento delle quote annuali o della quota per la revisione periodica dell'accreditamento di cui all'Allegato 3, ovvero in caso di mancato versamento delle quote annuali di cui all'Allegato 6 alla presente procedura.

La delibera di sospensione è adottata sentito il verificatore ambientale interessato. L'ipotesi sub f) si riferisce a condanne riportate dal verificatore ambientale, se singolo, ovvero, se organizzazione dal suo legale rappresentante e/o dal responsabile dell'accreditamento e non richiede la consultazione.

La delibera di sospensione fissa, in ogni caso in cui ciò sia possibile, i termini entro i quali il verificatore ambientale deve provvedere alla rimozione delle cause che ne hanno provocato



l'adozione.

Il provvedimento di sospensione dell'accreditamento, corredato dell'indicazione dei motivi del provvedimento stesso, è comunicato al verificatore ambientale a mezzo telefax e a mezzo lettera raccomandata A/R e ha decorrenza dalla prima notifica. Il Comitato inoltre provvede alla registrazione nell'elenco nazionale del provvedimento di sospensione ed alla relativa comunicazione alla Commissione Europea.

#### 4.9 Revoca dell'accreditamento

La revoca dell'accreditamento è deliberata dal Comitato:

- a) in caso di violazione grave al Regolamento EMAS, dovendosi intendere come tale l'infrazione agli obblighi di riservatezza, di indipendenza e di imparzialità imposti ai verificatori ambientali accreditati;
- b) in caso di mancata rimozione, nei termini previsti, delle cause che hanno determinato la sospensione dell'accreditamento;
- c) in caso di fallimento del verificatore ambientale organizzazione;
- d) in caso di condanna definitiva per reati fiscali o societari o per delitti contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio e contro la persona.

Nelle ipotesi sub a) e b) la delibera di revoca è adottata sentito il verificatore ambientale interessato.

Il provvedimento di revoca dell'accreditamento, corredato dell'indicazione dei motivi del provvedimento stesso, è comunicato al verificatore ambientale a mezzo telefax e a mezzo lettera raccomandata A/R e ha decorrenza dalla prima notifica. Il Comitato inoltre provvede, avvalendosi dell'APAT, alla cancellazione dei riferimenti del verificatore dall'elenco nazionale ed alla relativa comunicazione alla Commissione Europea.

#### 4.10 Ricorsi

Il Verificatore Ambientale (organizzazione o singolo) può inoltrare istanza di ricorso nei confronti delle decisioni del Comitato entro 60 giorni dall'invio della relativa comunicazione scritta inerente il diniego dell'accreditamento/estensione, la sospensione, cancellazione e la riduzione della portata dell'accreditamento. Il ricorso deve essere formalizzato a mezzo lettera raccomandata A/R o per corriere, firmata dal Legale rappresentante, allegando la documentazione ritenuta utile a discutere il caso.


Il Comitato, entro 60 giorni dal ricevimento del ricorso, istituisce e convoca una commissione di esperti nel campo della valutazione di processi/procedimenti ambientali composta da un membro in rappresentanza del Comitato, un membro indicato dal ricorrente e da un Presidente scelto con il consenso delle parti. La Commissione esamina la documentazione per valutare la fondatezza del ricorso. Il parere definitivo è comunicato al ricorrente entro 30 giorni successivi.

#### 4.11 Rinuncia all'accreditamento

La rinuncia all'accreditamento, da parte del verificatore ambientale accreditato, può essere effettuata in ogni momento, a mezzo lettera raccomandata A/R o per corriere inviata al Comitato.

#### 4.12 Determinazione delle spese e delle quote e modalità di pagamento

Le spese e le quote del sistema di accreditamento, stabilite negli Allegati 3 e 6 alla presente procedura, devono essere versate all'Erario, secondo le modalità indicate all'art. 14, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1993, n. 413 e successive modifiche e integrazioni,





ovvero sul Capo XXXII – Capitolo 2594 delle Entrate del Bilancio dello Stato con causale "Diritti di partecipazione al sistema Ecogestione e qualità ecologica ed altri introiti", indicando altresì che si riferisce all'accreditamento. Tali versamenti, di norma, sono effettuati tramite le Tesorerie Provinciali di riferimento. Per ulteriori informazioni è possibile anche consultare il sito web http://www.comunicazioni.it/it/index.php?IdPag=383

Il termine per il pagamento delle quote a carico dei verificatori ambientali accreditati in Italia, scade il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

Il mancato pagamento delle spese e delle quote potrà portare alle condizioni di sospensione e/o revoca previste ai punti 4.8 e 4.9 della presente procedura.

#### 4.13 Rimborso delle spese di istruttoria e/o delle quote

In nessun caso può aver luogo il rimborso delle spese di istruttoria e/o delle quote versate, né a seguito dell'esito negativo della procedura di accreditamento, né per il ritiro della domanda o la decadenza della stessa.

La rinuncia, la sospensione o la revoca dell'accreditamento non esonerano dal pagamento della quota annuale riferita al fatturato maturato nell'anno in corso al momento della rinuncia, della sospensione o della revoca dell'accreditamento stesso.

#### 4.14 Uso del logo EMAS da parte dei verificatori ambientali accreditati

I verificatori accreditati in Italia possono utilizzare il logo EMAS secondo le modalità riportate nell'Allegato 3 della Decisione 2001/681/CE (punto 2.2). Si raccomanda di utilizzare il format di seguito riportato.



#### SEZIONE 5

## SORVEGLIANZA SUI VERIFICATORI AMBIENTALI ACCREDITATI IN ALTRI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA

Il Comitato, avvalendosi dell'APAT, effettua, secondo quanto previsto dal Regolamento EMAS, l'attività di sorveglianza sui verificatori ambientali accreditati in altri paesi dell'Unione Europea, che operano sul territorio nazionale. Al fine di potere esercitare la propria attività in Italia, i Verificatori ambientali sono tenuti a notificare preventivamente, con un anticipo di almeno quattro settimane, tale intenzione, impegnandosi altresì al pagamento delle spese relative all'attività di sorveglianza da parte dell'APAT come più dettagliatamente indicato nella procedura "Supervision of foreign environmental verifiers accredited in other EU member states [Regulation (EU) N. 761/2001, Article 4, Clause 5]" adottata dal Comitato.



#### **ALLEGATI:**

I seguenti allegati sono parte integrante della presente procedura:

Allegato 1 Schema di domanda per l'accreditamento e l'estensione della portata dell'accreditamento dei verificatori ambientali "organizzazioni" Allegato 2 Criteri per l'accreditamento dei verificatori ambientali "organizzazioni" Allegato 3 Settori e quote per l'accreditamento e spese per la sorveglianza dei verificatori ambientali "organizzazioni" Allegato 4 Titoli formativi, professionali e scientifici per l'accreditamento dei verificatori ambientali "singoli" Allegato 5 Schema di domanda per l'accreditamento/estensione dei verificatori ambientali "singoli" Allegato 6 Settori e quote per l'accreditamento e spese per la sorveglianza dei verificatori ambientali "singoli" Allegato 7 Linee guida per le commissioni di esame ai fini dell'accertamento della competenza di aspiranti verificatori ambientali "singoli" Allegato 8 Format di comunicazione della pianificazione delle attività e della matrice di correlazione fra Divisioni NACE/Macrosettori e qualifica del personale

Certificato di accreditamento

Allegato 9



#### ALLEGATO 1

#### SCHEMA DI DOMANDA PER L'ACCREDITAMENTO DEI VERIFICATORI AMBIENTALI "ORGANIZZAZIONI"

Al Comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit Sezione EMAS Italia c/o APAT Settore Accreditamento Via Vitaliano Brancati, 48 00144 Roma

La scrivente organizzazione
con sede in
chiede, ai sensi del Regolamento EMAS l'accreditamento come verificatore ambientale per le seguenti Divisioni NACE e/o gruppi di Divisioni NACE (Macrosettori) come riportato nell'Allegato 3 della procedura:

#### A tal fine:

- s'impegna ad attenersi al Regolamento EMAS per ciò che riguarda gli obblighi previsti per i verificatori ambientali;
- dichiara di conoscere la procedura per l'accreditamento e la sorveglianza verificatori ambientali adottata dal Comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit Sezione EMAS Italia;
- accetta di attenersi a quanto stabilito nella citata procedura ed in particolare di:
  - ottemperare alle prescrizioni relative ai criteri per le "Organizzazioni" riportati nella stessa procedura;
  - accettare di pagare le quote fissate;
- dichiara di essere disponibile a sostenere visite ispettive da parte dell'APAT presso i propri uffici (office audit) e nel corso dello svolgimento delle proprie attività (witness audit) di verifica e convalida di dichiarazioni ambientali.



#### **ALLEGATO 1**

dic	chiara di aver svolto o di svolgere le seguenti altre attività, diverse dalla verifica e convalida della chiarazione ambientale secondo EMAS:
••••	
Al	lega la seguente documentazione:
1.	foglio notizie debitamente compilato (v. appendice I al presente schema di domanda);
2.	dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organizzazione, concernente lo status giuridico, la proprietà e le fonti di finanziamento dell'organizzazione stessa;
3.	organigramma dell'organizzazione con la specificazione del numero degli addetti e del loro rapporto di lavoro con l'organizzazione.
4.	matrice di correlazione fra codici NACE/macrosettori richiesti e personale con indicazione dei ruoli che possono assumere (v, appendice II dell'Allegato 8 della procedura)
Al	lega altresì la documentazione relativa alla dimostrazione del possesso di requisiti di:
1.	indipendenza ed obiettività
2.	possesso di sistemi, metodologie e procedure di verifica di sistema e di convalida della dichiarazione ambientale, incluse regole e procedure applicate per la concessione della convalida stessa;
3.	metodologie e procedure concernenti i sistemi per il controllo della qualità e disposizioni sulla riservatezza.
4.	competenza del personale coinvolto nelle procedure EMAS e del personale esterno eventualmente impiegato in tali attività.
5.	altri documenti che consentono di dimostrare il rispetto delle norme IAF Guidance, EA-7/02 e della UNI CEI EN 45012;
Da	ta
	(Firma del legale rappresentante dell'organizzazione ovvero di persona da questi specificamente delegata)

#### NOTE:

Il Comitato si riserva il diritto di verificare la veridicità di tutte le informazioni riportate e la documentazione allegata. Il Comitato e l'APAT garantiscono la massima riservatezza di tutte le informazioni indicate ed allegate alla presente domanda.

Si prega di compilare la presente domanda in stampatello, in tutte le sue parti e con le informazioni richieste, allegando la documentazione indicata.



#### **ALLEGATO 1**

# SCHEMA DI DOMANDA PER L'ESTENSIONE DELLA PORTATA DELL'ACCREDITAMENTO DEI VERIFICATORI AMBIENTALI "ORGANIZZAZIONI"

Al Comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoladit Sezione EMAS Italia c/o APAT Settore Accreditamento Via Vitaliano Brancati, 48 00144 Roma

	ivente organizzazione
con se	de in
già ac regola chiede	cereditata per operare come verificatore ambientale ai sensi dell'articolo 4 ed allegato V del mento EMAS ed iscritta nell'elenco nazionale ed europeo con la sigla I-V-00nn (6 digit), e, ai sensi del Regolamento EMAS l'estensione dell'accreditamento come verificatore ntale per le seguenti Divisioni NACE o gruppi di Divisioni NACE (Macrosettori) di seguito
	ı la seguente documentazione:
1.	dossier di qualifica (es. Curriculum vitae) del personale interno ed esterno impiegato in tali attività;
2.	matrice di correlazione fra Divisioni NACE/Macrosettori richiesti e personale con indicazione dei ruoli che possono assumere (v, appendice II all'Allegato 8 della procedura).
Data	
	(Firma del legale rappresentante dell'organizzazione ovvero

#### NOTE:

Il Comitato si riserva il diritto di verificare la veridicità di tutte le informazioni riportate e la documentazione allegata. Il Comitato e l'APAT garantiscono la massima riservatezza di tutte le informazioni indicate ed allegate alla presente domanda.

Si prega di compilare la presente domanda in stampatello, in tutte le sue parti e con le informazioni richieste, allegando la documentazione indicata.



#### **ALLEGATO 1**

# Appendice I FOGLIO NOTIZIE

(da utilizzare solo per la richiesta di 1° accreditamento)

1.	Nome dell'organizzazione:
2.	Indirizzo:
	Telefono: Fax:
	indirizzo di posta elettronica:
	Indirizzo della sede legale (se diverso dal precedente):
	sito web
3.	Partita IVA / Codice fiscale:
4.	Eventuale iscrizione CCIAA:
5.	Numero complessivo dei dipendenti e numero di quelli impiegati nella verifica e convalida della Dichiarazione Ambientale:
6.	Nome e qualifica del legale rappresentante dell'organizzazione:
7.	Nome e qualifica della persona specificamente delegata quale Responsabile dell'organizzazione ai fini dell'accreditamento:
8.	Nome e qualifica della persona incaricata dei contatti con il Comitato Ecolabel Ecoaudit - Sezione EMAS Italia:
Data	
	(Firma del legale rappresentante dell'organizzazione ovvero di persona da questi specificamente delegata)



#### **ALLEGATO 2**

## CRITERI PER L'ACCREDITAMENTO DEI VERIFICATORI AMBIENTALI "ORGANIZZAZIONI"

#### a) Indipendenza e obiettività

- 1. Ai fini dell'accreditamento, un'organizzazione deve essere indipendente e imparziale;
- 2. Il richiedente l'accreditamento deve dimostrare che la sua organizzazione ed il suo personale non sono soggetti ad alcuna pressione commerciale, finanziaria o di altro tipo, che potrebbe influenzarne il giudizio o far dubitare dell'imparzialità di giudizio o integrità in rapporto alle attività svolte;
- 3. Le organizzazioni che soddisfano i criteri delle clausole 2.1.2, 2.2.3.2 (lettera f.) della UNI CEI EN 45012, la IAF Guidance e la EA-7/02, rispondono ai requisiti del presente punto.

#### b) Organizzazione

- 1. Il richiedente l'accreditamento deve possedere, e mettere a disposizione del Comitato all'atto dell'invio della richiesta di accreditamento, un organigramma da cui risultino definite le responsabilità e la struttura di funzionamento dell'organizzazione e una dichiarazione concernente lo status giuridico, la proprietà e le fonti di finanziamento;
- 2. La documentazione richiesta deve consentire di individuare:
  - a. le responsabilità ed i rapporti, illustrati attraverso uno schema organizzativo, fra le strutture dell'organizzazione e, in particolare, i collegamenti esistenti tra le strutture che effettuano la verifica e quelle che rilasciano la dichiarazione di conformità del sistema e la convalida della dichiarazione ambientale secondo i requisiti del regolamento EMAS;
  - b. la presenza di una competenza ambientale nella posizione di responsabilità decisionale;
  - c. i sistemi di verifica e convalida della dichiarazione ambientale utilizzati, incluse le regole e le procedure applicate per la concessione della convalida stessa.
- 3. Nel caso in cui il richiedente sia parte di una più vasta organizzazione, la documentazione di cui al punto 2 dovrà evidenziare i rapporti esistenti tra la struttura che opera come verificatore ambientale ed il resto dell'organizzazione, in particolare per ciò che riguarda la consulenza nel settore ambientale.
- 4 Le organizzazioni che soddisfano i criteri della clausola 2.1 della UNI CEI EN 45012, la IAF Guidance e la EA-7/02, rispondono ai requisiti del presente punto.

#### c) Personale

- 1. Il richiedente l'accreditamento deve disporre di personale competente per le funzioni relative alle verifiche previste nell'ambito della portata dell'accreditamento e dimostrare capacità per accertare:
  - a. l'ottemperanza a tutte le disposizioni del Regolamento EMAS, delle Decisioni e delle Raccomandazioni della Commissione con riferimento al Regolamento stesso ed, in particolare, quelle concernenti la politica e il programma ambientale, l'analisi ambientale, il funzionamento del sistema di gestione ambientale, i processi di audit ambientale e le dichiarazioni ambientali;
  - b. l'attendibilità dei dati e delle informazioni incluse nella dichiarazione ambientale e l'adeguata trattazione nella medesima di tutti i problemi ambientali rilevanti inerenti l'organizzazione;
  - c. Il corretto utilizzo del Logo EMAS da parte delle organizzazioni registrate.
- 2. Per lo scopo di cui al punto 1, il richiedente deve dimostrare di possedere, e mettere a

# EMAS

#### PROCEDURA PER L'ACCREDITAMENTO E LA SORVEGLIANZA DEI VERIFICATORI AMBIENTALI Revisione 7 del 20 ottobre 2005

#### **ALLEGATO 2**

disposizione, documenti relativi alle qualifiche, formazione ed esperienza del personale a disposizione almeno nei seguenti campi:

- a) conoscenza e comprensione del Regolamento EMAS, del funzionamento generale dei sistemi di gestione ambientale e delle norme pertinenti, e degli Orientamenti emanati dalla Commissione sul Regolamento (Decisione CE/2001/681, Raccomandazione CE/201/680, Raccomandazione CE/2003/532);
- b) conoscenza e comprensione delle prescrizioni legislative, regolamentari e amministrative in campo ambientale relative alle attività oggetto di verifica;
- c) conoscenza e comprensione delle questioni ambientali, compreso l'aspetto dello sviluppo sostenibile;
- d) conoscenza e comprensione degli aspetti tecnici, dell'attività oggetto di verifica, rilevanti per aspetto/impatto ambientale;
- e) comprensione del funzionamento generale delle attività oggetto di verifica per la valutazione dell'adeguatezza del sistema di gestione ambientale;
- f) conoscenza e comprensione dei requisiti e dei metodi di audit ambientale;
- g) conoscenza dell'audit di informazione (dichiarazione ambientale).
- 3. La competenza, di cui al punto 1, e le specifiche conoscenze nei campi, di cui al punto 2, devono essere supportati da documenti concernenti:
  - a) titoli di studio;
  - b) corsi di formazione e/o superamento di specifici esami riconosciuti;
  - c) esperienza in attività attinenti gli ambiti di applicazione del Regolamento EMAS.
- 4. Tutta la documentazione, di cui ai punti 2 e 3, deve essere conservata, aggiornata e resa disponibile ai fini dell'istruttoria.
- 5. Le organizzazioni che soddisfano la clausola 2.2 della UNI CEI EN 45012, la IAF Guidance e la EA-7/02, rispondono ai requisiti contenuti nei punti 2 e 3 del presente paragrafo (Personale).
- 6 I requisiti sopra riportati devono essere soddisfatti anche dal personale esterno che lavori per conto del verificatore ambientale, sulla base di uno specifico rapporto contrattuale.

#### d) Procedure

Il richiedente l'accreditamento deve possedere e mettere a disposizione metodologie e procedure di verifica e convalida documentate, compresi sistemi per il controllo della qualità delle verifiche effettuate e disposizioni sulla riservatezza. A tal fine, il richiedente deve dimostrare di rispettare le clausole 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9 della UNI CEI EN 45012, la IAF Guidance e la EA-7/02.

Nota:

Ai fini dell'EMAS, i termini contenuti nella clausole della guida EA-7/02 si riferiscono a "organismo di certificazione", "certificazione del Sistema di Gestione Ambientale" e "certificato" devono intendersi sostituiti rispettivamente da: "verificatore ambientale", "verifica e convalida della dichiarazione ambientale e "dichiarazione ambientale convalidata".



#### **ALLEGATO 3**

## SETTORI E QUOTE PER L'ACCREDITAMENTO E SPESE PER LA SORVEGLIANZA DEI VERIFICATORI AMBIENTALI "ORGANIZZAZIONI"

#### 1. Settori di accreditamento

L'accreditamento dei verificatori ambientali "*Organizzazioni*" è concesso per uno o più Divisioni NACE definiti da Regolamento (CE) n. 29/2002 del 19 dicembre 2001, che modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee.

L'accreditamento può essere richiesto anche in relazione a raggruppamenti di Divisioni NACE (*Macrosettori*), il cui elenco è riportato nell'Appendice I al presente Allegato, purché sussistano le condizioni di possesso di competenza ivi indicate. In questo caso l'accreditamento si intende esteso a tutte le Divisioni NACE comprese all'interno di ogni Macrosettore concesso.

Per ogni Macrosettore, sono individuati uno o più "codici qualificanti", ovvero quei codici che rappresentano attività caratterizzate da aspetti ambientali di elevata complessità imputabili a processi di produzione complessi nonché a requisiti legislativi particolari. Il verificatore ambientale, che possiede esperienza tecnica e di audit per le Divisioni NACE "qualificanti" in un Macrosettore, viene ritenuto in grado di svolgere le attività anche per un codice "non qualificante", ossia di minore complessità, all'interno dello stesso Macrosettore. In questo caso il verificatore può operare in tutto il Macrosettore concesso, salvo notificare al Comitato la pianificazione di tali attività in modo da consentire eventuali sorveglianze a campione da parte dell'APAT.

Il verificatore ambientale, che non possiede le competenze per operare per un codice qualificante all'interno di un Macrosettore, e che intenda operare in una qualsiasi delle altre Divisioni NACE ivi incluse, potrà richiedere l'accreditamento per la/e divisione/i NACE di interesse. In questo caso dovrà dimostrare di possedere i requisiti specifici per le Divisioni richieste. Tali principi si applicano anche in fase di estensione e limitazione della portata dell'accreditamento.

Entro 3 mesi dall'approvazione della presente procedura, i verificatori ambientali, che hanno già ottenuto l'accreditamento, in relazione ai codici qualificanti contenuti all'interno dei macrosettori riportati nella tabella dell'Appendice I al presente allegato, possono richiedere l'estensione della portata dell'accreditamento ai relativi macrosettori. In questo caso viene automaticamente esteso l'accreditamento ai relativi codici NACE equivalenti indicati nella tabella.

Il "Certificato di Accreditamento" riporterà, indipendentemente dalla modalità con la quale viene concesso l'accreditamento e/o l'estensione, l'elenco delle Divisioni NACE concesse, e non i Macrosettori, utilizzando il relativo format numerico (es. 15.1).

#### 2. Quote e spese a carico dei Verificatori ambientali "organizzazioni"

#### a. Spese di istruttoria per il primo accreditamento

Il preventivo delle spese di istruttoria, calcolato dall'APAT sulla base del numero di giorniuomo previsti e delle spese di trasferta da sostenere, viene inviato, per accettazione, al richiedente l'accreditamento.

Per l'utilizzo di personale APAT è previsto un costo di €750,00 per giorno-uomo fino ad un massimo di 12 giorni-uomo in relazione alla prima Divisione NACE/Macrosettore richiesto. Tale limite non può essere superato se non con il consenso del richiedente.

Nel caso di richiesta di accreditamento per più Divisioni NACE/Macrosettori, l'utilizzo aggiuntivo di personale APAT è limitato a massimo 6 giorni-uomo per ciascuna Divisione NACE/Macrosettore.



#### **ALLEGATO 3**

Le spese di trasferta per il personale APAT sono stabilite in un massimo di € 500,00 al giorno per persona per un importo totale, per istruttoria di accreditamento, che non superi € 5.000,00.

#### b. Spese di istruttoria per l'estensione della portata dell'accreditamento

L'istruttoria relativa alla domanda di estensione della portata dell'accreditamento comporta, di norma, l'utilizzo di personale APAT per un massimo di 6 giorni-uomo per ciascuna Divisione NACE/Macrosettore.

Le spese di trasferta per il personale APAT sono stabilite in un massimo di €500,00 al giorno per persona per un importo totale, per istruttoria, che non superi €5.000,00.

#### c. Spese per l'attività di sorveglianza

Per la sorveglianza periodica sui verificatori accreditati, è previsto un costo di €750,00 per ogni giorno-uomo impegnato ed il rimborso delle spese di trasferta stabilite in un massimo di €500,00 al giorno per un importo totale, per istruttoria, che non superi €5.000,00.

L'attività di sorveglianza straordinaria sui verificatori ambientali può essere effettuata in qualsiasi momento dall'APAT, su esplicito mandato del Comitato, senza oneri per i verificatori interessati.

#### d. Quota annuale

La quota annuale a carico dei verificatori ambientali "Organizzazioni" è stabilita nella misura del 2% del fatturato dell'organizzazione relativo alle attività di verifica e convalida effettuate nell'anno precedente, con un minimo comunque dovuto di € 1.000,00. Il versamento deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello di riferimento e copia della relativa ricevuta deve essere inviata all'APAT.

#### **ALLEGATO 3**

#### APPENDICE I: Tabella di equivalenza fra Macrosettori - NACE

(A titolo indicativo sono riportate anche le equivalenze fra codici EA e macrosettori SINCERT)

	NACE	E	A	
Macrosettori Divisioni		Divisioni qualificanti	Settori	Macrosettori
I	1.1, 1.3, 1.4, 2	1.1 – 2	1	I
II	1.2, 1.5, 5	1.2 – 5	1	I
III	10, 11, 12, 13, 14	10 – 11	2	IV
IV	15, 16	15	3	I
V	21	21	7	III
VI	17, 18 (escluso 18,3)	17	4	VI
VII	19, 18,3	19	5	VI
VIII	20, 36.1	20	6, 23e	V
IX	23 (escluso 23.3), 24, 25	23 - 24	10, 12, 13, 14	VII
X	23.3	23.3	11	X
XI	27, 26	27	15, 16, 17a, 23f	IV
XII	28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36.2, 36.3, 36.4, 36.5, 36.6	28 – 29 – 31 - 33	17b, 18, 19, 20, 21, 22, 23a, 23b, 23c, 23d	II
XIII	37, 90	37 - 90	24, 39a	XI
XIV	40, 41	40 - 41	25, 26, 27	VIII
XV	45	45	28	IV
XVI	71	71	32	IX
XVII	50, 51, 52 (esclusi 50.5, 50.2, 51.12)	50 - 51	29a, c	IX
XVIII	50.5, 51.12		29a	IX
XIX	55	55	30	I
XX	85	85	38	XIV
XXI	60, 61, 62, 63, 64	60 – 61 - 62,	31a, 31b	II
XXII	65, 66, 67, 70, 72, 74	65 – 66 – 70 - 72	32, 33, 35	IX
XXIII	50.2	50.2	29b	II
XXIV	22	22	8, 9	III
XXV	75, 80	75 - 80	36, 37	XIII
XXVI	91, 92, 93, 95, 96, 97, 99	91 – 92 – 93 - 99	39b	IX
XXVII	73		34	XII



#### **ALLEGATO 4**

### TITOLI FORMATIVI, PROFESSIONALI E SCIENTIFICI PER L'ACCREDITAMENTO DEI VERIFICATORI AMBIENTALI "SINGOLI"

I verificatori ambientali, che agiscono in modo autonomo (*Singoli*), devono possedere a titolo personale tutte le necessarie competenze e caratteristiche richieste dall'Allegato V del Regolamento EMAS. L'accreditamento sarà concesso, con portata limitata, in funzione della competenza dimostrata ed il possesso dei requisiti richiesti per dimostrare i quali il candidato dovrà produrre una idonea documentazione.

Il richiedente l'accreditamento deve dimostrare:

#### a. Competenza

#### 1. Istruzione di base

Gli aspiranti verificatori ambientali devono possedere il diploma di laurea. Un titolo di studio di grado inferiore è ammesso in presenza di un'adeguata esperienza lavorativa suppletiva (infra, n. 2).

#### 2. Formazione specifica

Il richiedente l'accreditamento deve dimostrare di essere in possesso di un'adeguata formazione specifica sui seguenti aspetti (in relazione alle Divisioni NACE per cui è richiesto l'accreditamento):

- a) conoscenza e comprensione del Regolamento EMAS, del funzionamento generale dei sistemi di gestione ambientale e delle norme pertinenti, e degli Orientamenti emanati dalla Commissione sul Regolamento (Decisione CE/2001/681, Raccomandazione CE/2001/680, Raccomandazione CE/2003/532);
- b) conoscenza e comprensione delle prescrizioni legislative, regolamentari e amministrative in campo ambientale relative alle attività oggetto di verifica;
- c) conoscenza e comprensione delle questioni ambientali, compreso l'aspetto dello sviluppo sostenibile;
- d) conoscenza e comprensione degli aspetti tecnici, dell'attività oggetto di verifica, rilevanti per aspetto/impatto ambientale;
- e) comprensione del funzionamento generale delle attività oggetto di verifica per la valutazione dell'adeguatezza del sistema di gestione ambientale;
- f) conoscenza e comprensione dei requisiti e dei metodi di audit ambientale;
- g) conoscenza dell'audit di informazione (dichiarazione ambientale).

I requisiti di formazione specifica devono essere opportunamente documentati attraverso, ad esempio, attestazioni di frequenza di corsi (con eventuali esami finali), partecipazione a seminari, convegni e conferenze, pubblicazioni e lavori scientifici in materia ambientale, attività di docenza e quant'altro il candidato ritiene utile.

In tutti i casi, la Commissione d'esame verificherà l'effettiva competenza ed esperienza dei candidati durante il colloquio.

#### b. Esperienza

#### 1. Esperienza lavorativa di base

Il richiedente l'accreditamento deve possedere almeno 4 anni di esperienza lavorativa di base. In caso di possesso di titolo di studio di grado inferiore alla laurea specialistica è necessaria

#### **ALLEGATO 4**

un'esperienza lavorativa di base di almeno 7 anni. Almeno 2 degli anni di esperienza di lavoro devono essere maturati nel campo della gestione ambientale.

#### 2. Esperienza specifica

Il richiedente l'accreditamento deve dimostrare di aver eseguito almeno sette audit completi di seconda o terza parte dei quali almeno due con riferimento ad una verifica e convalida EMAS presso un'organizzazione operante nel settore per il quale richiede l'accreditamento. Gli audit come team leader dovranno essere tre, di cui almeno due sui sistemi di gestione ambientale.

Il richiedente l'accreditamento deve dimostrare esperienza specifica nei settori di attività (Codici NACE) per i quali chiede l'accreditamento.

#### c. Indipendenza e obiettività

Il richiedente l'accreditamento deve attestare la propria indipendenza sia rispetto a qualsiasi pressione commerciale, finanziaria o di altro tipo, sia rispetto allo svolgimento di funzioni pubbliche di controllo, che potrebbe influenzarne il giudizio o far dubitare dell'imparzialità di giudizio o integrità in rapporto alle attività svolte. In particolare, il candidato deve indicare eventuali altre fonti di reddito derivanti da attività di consulenza o di altro tipo legate a rapporti con imprese operanti nei campi in cui è richiesto l'accreditamento. Deve inoltre impegnarsi a non effettuare verifiche e convalide con organizzazioni con le quali ha avuto rapporti di consulenza negli ultimi 2 anni.

#### d. Procedure

Il richiedente deve trasmettere, all'atto della richiesta di accreditamento, i documenti che descrivono la propria metodologia e procedura di verifica e convalida. A tal fine, il candidato deve dimostrare di rispettare, in particolare, i requisiti delle clausole 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9 della UNI CEI EN 45012 e la le IAF Guidance e la EA-7/02.

I candidati in possesso dell'attestato di Master di II° livello ME-VA devono presentare, all'atto della domanda, la documentazione di cui ai precedenti punti c e d.

#### Nota

A titolo indicativo, si ritengono ammissibili le esperienze professionali maturate nel contesto dell'ottemperanza, da parte di aziende con cui il candidato abbia intrattenuto rapporti di dipendenza o di consulenza, alle disposizioni contenute nei seguenti provvedimenti e successive modifiche:

- UNI-EN-ISO 14001
- UNI-EN-ISO 9000/2000
- SA 8000
- OHSAS 18001
- Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334;



#### **ALLEGATO 5**

# SCHEMA DI DOMANDA PER L'ACCREDITAMENTO/ESTENSIONE DEI VERIFICATORI AMBIENTALI "SINGOLI"

Al Comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit Sezione EMAS Italia c/o APAT Settore Accreditamento Via Vitaliano Brancati, 48 00144 Roma

Il/La sottoscritto/a:	
Nome e Cognome	
Nato/a a:il.	
con domicilio in:	
Città	Cap
Tele-mail:	
sito web :	
Indirizzo c/o il quale si vuole ricevere (se diverso dal precedente)	la documentazione:
Indirizzo:	
Città	Cap
Tele-mail:	
CHIEDE	
ai sensi del regolamento (CE) n°761/2001 del 19 marzo 200 dell'accreditamento come verificatore ambientale singolo second l'accreditamento e la sorveglianza dei verificatori ambientali" L'accreditamento/estensione viene richiesto per le seguenti Divisione viene richiesto per le seguenti del divisione viene richiesto per le seguenti del divisione viene richiesto per le seguenti del divisione viene richiesto del divisi	do le modalità previste dalla "Procedura per oni e/o sottodivisioni NACE
DICHARA	
DICHIARA	
sotto la propria responsabilità, la veridicità di tutte le inform l'autenticità dei documenti, pena la decadenza presente e futur revoca dell'accreditamento. Dichiara, inoltre, di conoscere la procedura sopra citata e di contenute.	a dei diritti di ammissione all'esame e/o la
Data	Firma

#### NOTE:

- 1. Si prega di compilare la presente Domanda e la modulistica allegata, in stampatello, in tutte le sue parti e con le informazioni richieste allegando la documentazione indicata.
- 2. Il Comitato si riserva il diritto di verificare la veridicità di tutte le informazioni riportate e la documentazione allegata.
- 3. Il Comitato e l'APAT garantiscono la massima riservatezza di tutte le informazioni indicate ed allegate alla presente domanda.
- 4. Alla domanda deve essere allegata la ricevuta del pagamento della quota richiesta dalla procedura. La quota non è soggetta a rimborso.



#### **ALLEGATO 5**

Modulo 1

#### 1- Competenza

#### 1.1 <u>ISTRUZIONE DI BASE</u>

Laurea/Diploma	Istituto universitario Scuola/Ente	Data di conseguimento

Nota: allegare fotocopia dei titoli

#### 1.2 <u>ULTERIORI TITOLI POSSEDUTI DAL CANDIDATO</u>

Ente	Data di conseguimento	Normativa di riferimento	Certificazione del mantenimento

Nota: allegare fotocopia dei relativi certificati, attestati di qualifica e simili della eventuale documentazione attestante il mantenimento della qualifica.



#### **ALLEGATO 5**

Modulo 2

#### 1.3 FORMAZIONE SPECIFICA

Corso/Seminario	Tema/Argomento	Durata (h)	Anno	Organizzaz./Ente

#### Note:

- a) allegare fotocopia del certificato di frequenza e/o superamento di esame dei corsi. Gli attestati devono essere accompagnati da copia del programma del corso che ne indichi la durata;
- **b**) tra questi corsi rientrano: corsi di specializzazione, Master di I° e II° livello, Scuole EMAS (SE-RA e ME-VA) ritenuti dal candidato utili per il processo di accreditamento. .



#### **ALLEGATO 5**

Modulo 3

#### 2- Esperienza

#### 2.1 <u>ESPERIENZA LAVORATIVA DI BASE</u>

Dal	Al	Organizzazione	Settore di attività	Funzione/Ruolo

Note:

a) indicare mese e anno

allegare il curriculum dettagliato della esperienza lavorativa di base e specifica. Il curriculum dovrà essere firmato dal candidato e corredato da documentazione ufficiale del o dei datori di lavoro attestante le attività svolte presso strutture organizzate ed i relativi periodi di svolgimento, oppure supportate da documentazione adeguata quale: lettere di incarico, contratti, e simili (privi della parte economica)



#### **ALLEGATO 5**

Modulo 4

#### 2.2 ESPERIENZA SPECIFICA

Settore di attività	Totale giorni	Giorni effettivi di audit	Organizzazione verificata	Tipo di V.I.	Ruolo	N. membri GVI	Normativa di riferimento	Committente

Nota: Allegare fotocopia di documentazione attestante la dimostrazione dei requisiti specificati attinenti le verifiche di cui all'esperienza specifica. Tale dimostrazione deve essere costituita da documenti (copia) che consentano di valutare almeno l'unità e/o l'azienda/organizzazione verificata, la durata e la consistenza della verifica, il ruolo svolto dal candidato durante la stessa, la normativa a fronte della quale è stata eseguita la verifica, il codice di identificazione del rapporto di verifica che è stato emesso.



#### **ALLEGATO 5**

#### Nota di chiusura dell'Allegato 5

Qualora la modulistica allegata alla domanda non fosse sufficiente a contenere le informazioni richieste si prega di utilizzare fotocopie dei moduli necessari.

Modu	ıli allegati:	
1.	Istruzione di base e ulteriori titoli	n° pag
2.	Formazione specifica	n° pag
3.	Esperienza lavorativa di base	n° pag
4.	Esperienza specifica	n° pag
	Ulteriori certificazioni	n° pag
_	esente domanda è costituita da n° usura.	pagine complessive, compresa la presente pagina
Data,		
Firm	a	



#### **ALLEGATO 6**

### SETTORI E QUOTE PER L'ACCREDITAMENTO E SPESE PER LA SORVEGLIANZA DEI VERIFICATORI AMBIENTALI "SINGOLI"

#### 1. Settori di accreditamento

L'accreditamento dei verificatori ambientali singoli è concesso per una o più Divisioni della classificazione statistica delle attività nelle Comunità Europee definite nel Regolamento CE n. 29/2002 (NACE). L'accreditamento può essere limitato, all'interno di una Divisione NACE, in funzione della complessità dell'attività e/o della dimensione dell'organizzazione.

#### 2. Spese di analisi della documentazione allegata alla domanda di accreditamento.

Sono previste le seguenti spese a carico dei richiedenti l'accreditamento a titolo individuale:

#### a. Spese per l'analisi della domanda di accreditamento e della relativa documentazione

Le spese per l'analisi della domanda di accreditamento e della relativa documentazione sono stabilite in modo forfetario per un ammontare di €500,00. La ricevuta del versamento deve essere allegata alla domanda.

#### b. Spese per lo svolgimento dell'esame di cui al punto 3.5 della presente procedura.

Le spese per lo svolgimento dell'esame, relativo al primo accreditamento o all'estensione della sua portata, sono stabilite in modo forfetario per un ammontare di €500,00. Tale somma deve essere versata prima della data di svolgimento dell'esame.

#### c. Attività di sorveglianza

L'attività di sorveglianza sono svolte dall'APAT, su mandato del Comitato, e viene svolta in fase di primo accreditamento, in relazione alla concessione dell'estensione della portata dell'accreditamento e per la verifica del mantenimento delle condizioni di rilascio dell'accreditamento.

#### d. Quota annuale

La quota annuale a carico dei Verificatori singoli è stabilita in ragione del 2% del fatturato del verificatore relativo alle convalide delle dichiarazioni ambientali effettuate nell'anno precedente.

Il versamento deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello di accreditamento.



#### **ALLEGATO 7**

### LINEE GUIDA PER LE COMMISSIONI DI ESAME AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA COMPETENZA DI ASPIRANTI VERIFICATORI AMBIENTALI "SINGOLI"

#### 1. Nota metodologica preliminare

Gli argomenti di seguito elencati sono stati individuati per fornire ai candidati un orientamento di massima sulle materie la cui conoscenza rappresenta il patrimonio culturale generale del verificatore ambientale singolo.

L'accertamento, da parte dei componenti delle commissioni di esame, del possesso di tale cultura generale non deve quindi avvenire attraverso la verifica della puntuale conoscenza da parte dei candidati di tutti i temi elencati nel documento, ma piuttosto attraverso l'accertamento che essi, nella sostanza, abbiano la capacità di svolgere la funzione di verificatore ambientale secondo il Regolamento EMAS, nei settori per i quali è richiesto l'accreditamento.

#### 2. Requisiti di competenza

#### a. Competenze generali

Il Verificatore ambientale deve dimostrare preliminarmente di avere familiarità con i seguenti elementi:

- o Regolamento (CE) n. 761/2001 (EMAS)
- o Raccomandazioni della Commissione 2001/680/CE del 7/9/2001
- o Raccomandazione della Commissione 2003/532/CE del 5/7/2003
- o Decisioni della Commissione 2001/681/CE del 7/9/2001
- Norme tecniche nazionali ed internazionali:
  - UNI-EN-ISO 14001 e 14004
  - UNI-EN-ISO 19011
  - EN 45012
  - ISO Guide 66
  - IAF (EA 7/02)

#### b. Aspetti da trattare nell'audit ambientale

Il Regolamento EMAS definisce l'audit ambientale come uno strumento di gestione comprendente una valutazione sistematica, documentata, periodica ed obiettiva dell'efficienza dell'organizzazione, del sistema di gestione e dei processi, destinati alla protezione dell'ambiente, al fine di facilitare il controllo di gestione delle prassi che possono avere un impatto sull'ambiente e di valutare la conformità alle politiche ambientali aziendali.

I requisiti relativi all'audit ambientale sono esposti in dettaglio nell'allegato II al Regolamento EMAS.

Le conoscenze richieste ai verificatori ambientali in relazione alla conduzione dell'audit ambientale devono quindi comprendere i seguenti aspetti:

- o Obiettivi
- o Campo di applicazione
- Organizzazione e risorse
- Pianificazione e preparazione
- o Conduzione dell'audit
- Rapporto di audit e conclusioni
- O Verifica del completamento e dell'efficacia delle azioni correttive adottate
- o Frequenza degli audit

Il verificatore ambientale deve dimostrare in questo campo conoscenza degli aspetti specialistici descritti negli allegati I e II del Regolamento EMAS.



#### ALLEGATO 7

#### c. Aspetti gestionali ed organizzativi

Conoscenza completa dei processi decisionali ed operativi in una azienda/organizzazione comprendente lineamenti di base di:

- o metodi di gestione e di pianificazione
- o metodi di verifica e correzione
- o forme di organizzazione dell'azienda/organizzazione
- o funzionamento delle strutture operative
- o sistemi di gestione

E' altresì richiesta conoscenza di gestione del personale, comunicazione, formazione e sviluppo, compresi i seguenti elementi:

- o qualificazione del personale ed attribuzione di incarichi
- o tecniche di comunicazione, informazione, motivazione ed incentivazione

Il candidato deve essere in grado di attuare quanto previsto nel regolamento in relazione alla politica, ai programmi ed agli obiettivi ambientali per un'organizzazione ed essere in grado di verificare la previsione di risorse necessarie per l'attuazione ed il mantenimento del sistema di gestione ambientale.

#### d. Aspetti ambientali specifici dell'azienda/organizzazione

E' richiesta una conoscenza specifica per quanto riguarda gli aspetti ambientali, diretti e indiretti, specifici dell'organizzazione (per i settori per i quali viene richiesto l'accreditamento) con riferimento alle prestazioni ambientali ed ai potenziali impatti ambientali.

Ciò include in particolare la conoscenza di:

- o impatti ambientali tipici delle attività
- o metodi per prevenire e minimizzare l'inquinamento ambientale
- o misure per la prevenzione degli incidenti
- o valutazione dei flussi di materiali ed energia nell'azienda/organizzazione
- o responsabilità civili e penali dei dirigenti in relazione ai rispettivi incarichi
- o metodi per l'accertamento e la valutazione degli aspetti ambientali (allegato VI al Regolamento EMAS).

#### e. Aspetti tecnici collegati con le attività sottoposte a verifica

In quest'ambito, l'attenzione degli esaminatori deve concentrarsi sulle conoscenze tecniche tipicamente connesse con i settori per i quali il candidato ha presentato domanda di accreditamento.

A seconda dei settori richiesti, egli deve dimostrare la conoscenza dei processi e delle attività che possono avere un impatto sull'ambiente. L'esame quindi verte in particolare sui seguenti aspetti (in quanto applicabili):

#### CONSERVAZIONE DELLE RISORSE

Progettazione e sviluppo di processi che limitano l'uso di materie prime

Progettazione e sviluppo di processi di produzione con ridotta quantità di rifiuti

Provvedimenti per la riduzione, l'eliminazione ed il riutilizzo dei rifiuti

Provvedimenti per ridurre il consumo di acqua e per il suo uso razionale

Trattamento dell'acqua di scarico

Sistemi per il contenimento di acqua antincendio / aree di contenimento

Provvedimenti per il risparmio energetico

#### CONTROLLO DELLE EMISSIONI

Provvedimenti per la riduzione delle emissioni negli impianti di produzione

Provvedimenti per il controllo della qualità dell'aria

Controllo del rumore

Eliminazione di altri fastidi (odori, illuminazione, radiazioni, vibrazioni)



#### **ALLEGATO 7**

#### PROTEZIONE DEL SUOLO

Provvedimenti per evitare la contaminazione del suolo

Provvedimenti per evitare pericoli nel caso di contaminazione del suolo

Indagini e bonifiche

#### RIDUZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Prevenzione

Logistica

Trattamento

Recupero

Smaltimento

Rifiuti che richiedono speciale monitoraggio

Modelli per la raccolta dei rifiuti

#### PROTEZIONE AMBIENTALE DURANTE L'IMMAGAZZINAMENTO ED IL TRASPORTO

Materie prime

Prodotti

Rifiuti

Sostanze pericolose

#### PREVENZIONE DI INCIDENTI CHE DANNEGGIANO L'AMBIENTE

Tecniche di prevenzione

Tecniche di limitazione

#### SISTEMI PER ACCERTARE, VALUTARE E REGISTRARE GLI IMPATTI AMBIENTALI

Analisi

Metodi di misura

Statistiche

Costi-benefici

#### ALTRI ELEMENTI RIGUARDANTI IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

Marketing

Organizzazione delle attività non industriali

Selezione dei fornitori

Servizi alla clientela

Formazione del personale

Comunicazione

Azioni promozionali e di sensibilizzazione

#### f. Requisiti derivanti da leggi e norme ambientali

L'esame si concentrerà in particolare sui seguenti argomenti:

#### Legislazione:

- o legislazione ambientale e suoi collegamenti con settori legislativi contigui
- o legislazione ambientale dell'Unione europea in relazione con la legislazione ambientale nazionale e regionale
- o legislazione sul controllo delle emissioni
- o legislazione sulle acque
- o legislazione sui rifiuti
- o legislazione sulla protezione del suolo
- o legislazione sulla sicurezza del lavoro
- o legislazione sulla gestione del rischio di incidente rilevante e delle sostanze pericolose
- o legislazione sulla valutazione di impatto ambientale

#### Obblighi dell'operatore:

o obblighi autorizzativi e IPPC



#### **ALLEGATO 7**

- o obblighi di documentazione (registro di installazione, registro delle emissioni, registro aziendale, registrazione della gestione dei rifiuti, bilancio dei flussi di materia, manuale e registro di impianto)
- o obblighi di ispezione (auto monitoraggio, ispezioni/misure/analisi iniziali e periodiche di sostanze, emissioni, acque reflue, rifiuti, (registrazione di) misure in continuo, ispezioni all'impianto ai sensi della legislazione sulle acque).
- o monitoraggio dell'impianto (evitare incidenti nell'impianto, limitare il loro impatto, provvedimenti da prendere nell'evenienza [ad es. piano di allarme])
- o obblighi di denuncia (procedure di notifica, comunicazioni, dichiarazioni di emissione)
- o obblighi dell'impresa/organizzazione (responsabilità della direzione, delega degli obblighi, linee di responsabilità, funzioni consultive [dirigenti], norme relative ad aziende/organizzazioni specialistiche, documentazione dell'organizzazione sulle prestazioni ambientali, coinvolgimento del personale nelle prestazioni ambientali)



#### **ALLEGATO 8**

# FORMAT DI COMUNICAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLA MATRICE DI CORRELAZIONE FRA DIVISIONI NACE/MACROSETTORI E QUALIFICA DEL PERSONALE

#### Appendice I

#### FORMAT DI COMUNICAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE SEMESTRALE DELLE ATTIVITA' DI VERIFCA E CONVALIDA

#### Verificatore accreditato I-V-00xx

Data prevista (mm-aaaa)	Data effettiva (gg-mm-aa)	Tipo verifica (vedi nota 1)	Organizzazione	Sito (se applicabile)	Città	N. Registrazione (se applicabile)	Codice NACE	Note (vedi nota 2)
						I-000xxx		
				·		_		
				·		_		

Nota 1:

N = Nuova organizzazione Ag1= 1° aggiornamento Ag2=2° aggiornamento R = rinnovo

Nota 2:

Indicare solo il Codice NACE principale nella casella (Formato xx.xx). Se vi sono altri codici, indicarli nella colonna "Note"



#### **ALLEGATO 8**

#### Appendice II all'Allegato 8

# FORMAT DI COMUNICAZIONE DELLA MATRICE DI CORRELAZIONE FRA MACROSETTORI/CODICI NACE E PERSONALE QUALIFICATO

Cognome	Nome	Data Qualifica	Qualifica (vedi nota 1	MACROSETTORI					
					II	III	IV	V	

Nota 1:

TL = Team Leader
A = Auditor
ET = Esperto tecnico
EL = Esperto legislativo
F = In formazione



#### **ALLEGATO 9**

### Certificato di Accreditamento

Accreditation Certificate



#### **Denominazione**

Via OOxxx CITTA' N. accreditamento I-V-00nn

Accreditation Number

Accreditato I Accreditation date

xx.xx.200x

Questa organizzazione è accreditata ad operare come verificatore ambientale secondo le disposizioni del comma 4 dell'articolo 4 e dell'allegato V del Regolamento CE n. 761 del 19 marzo 2001 "Sull'adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema comunitario di ecogestione ed audit (EMAS)".

This organization has been accredited as environmental verifier according to Council Regulation (EC) N° 761/2001 of 19 march 2001, Annex V, article 4, section 4, allowing voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS).

L'accreditamento è concesso in relazione ai seguenti codici NACE:

The scope of accreditation covers the following NACE codes:

(Lista dei codici NACE concessi)

Roma, Date

Validità: xx.xx.200x

Valid until.

**Comitato Ecolabel – Ecoaudit** Sezione EMAS Italia

*Il presidente*